



UNIONCAMERE



SERVIZIO NUOVE IMPRESE
La piattaforma delle Camere di Commercio

La scelta della forma giuridica e gli aspetti fiscali

26 settembre 2023
10:30-13:00

A cura di: *t2i trasferimento tecnologico e innovazione – Maurizio Feraco*

Con la partecipazione di: *Promofirenze – Anna Maria Vitale*



Fondo di Perequazione
2021-2022

WEBINAR



TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
INNOVAZIONE
SISTEMA CAMERALE VENETO

CHI SONO:

MAURIZIO FERACO

**DOTTORE COMMERCIALISTA
GESTISCO TEMI DI PIANIFICAZIONE E CONTROLLO**

- CURO LA REDAZIONE DI BUSINESS PLAN PER IMPRESE ESISTENTI E/O IN START UP;
 - COSTRUISCO SISTEMI DI CONTROLLO DI GESTIONE PER LE PMI;
 - SOSTENGO LO SVILUPPO DI PROGETTI DI MARKETING STRATEGICO;
- FORMAZIONE E CONSULENZA PER L'AVVIO D'IMPRESA CON LE CCIAA (DA OLTRE 12 ANNI);
- ESPERIENZA PARTICOLARE RELATIVA AL MONDO COOPERATIVO E DELLE START UP DIGITALI;
... ED INOLTRE ...




Fattori di input

**RISORSE
UMANE**

**INVESTIMENTI
(tecnologia, know
how, impianti, ...)**


**RISORSE
FINANZIARIE**



Logistica in entrata

PRODUZIONE

Logistica in uscita



Utilizzatori


MERCATI

**PORTATORI DI
INTERESSE**






**COMPANY
PROFILE**



**AMBIENTE
COMPETITIVO**



**MERCATO
OBIETTIVO**



PRODUZIONE

COMMERCIALE

**AMMINISTRAZIONE
FINANZA E CONTROLLO**

QUINDI ????

LOGIC



... E ...

**“ACCETTARE LA COMPLESSITÀ
FACENDOSI AIUTARE DA CCIAA
E DA TECNICI”**

**SVILUPPARE COMPETENZE
TECNICHE E TRASVERSALI**




UNIONCAMERE

MF MAURIZIO FERACCO

Dottore Commercialista

Quali parametri considerare nella scelta



IRES

Imposta sui redditi delle società

IRAP

Imposta regionale Attività Produttive

IRPEF

Imposta sui redditi delle persone fisiche

INPS

Contributi INPS

IVA

Imposta sul Valore Aggiunto

Quali parametri considerare nella scelta

1. “DA SOLO” O CON ALTRI “SOCI”
2. I DIFFERENTI COINVOLGIMENTI TRA SOGGETTI SOCI
3. I VINCOLI DI SCELTA DETTATI DALL’OGGETTO GIURIDICO
4. LA PRESENZA DI INVESTIMENTI / ASSET PATRIMONIALI, DA GESTIRE
5. LA RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE PERSONALE
6. IL VALORE DI CAPITALE SOCIALE MINIMO DA VERSARE RISPETTO ALLA FORMA
7. IL COSTO DI GESTIONE DEL SOGGETTO GIURIDICO
8. L’APPARTENENZA O MENO AD UN ORDINE PROFESSIONALE
9. L’INQUADRAMENTO PREVIDENZIALE RISPETTO AL PASSATO MATURATO
10. REGIMI PARTICOLARI / SPECIALI, EVENTUALMENTE APPLICABILI
11. VANTAGGI CONCRETI ED ONERI DI PARTICOLARI REGIMI SPECIALI



Schede di Approfondimento: forme Imprenditoriali “basiche”

Impresa individuale

COSTITUZIONE	Non è necessario un atto pubblico ne la forma scritta
RAGIONE SOCIALE	Deve contenere il nome del titolare
RESPONSABILITA'	L'imprenditore risponde con il proprio patrimonio per le obbligazioni assunte e può fallire.
PATRIMONIO	Non vi è separazione tra patrimonio personale dell'imprenditore e patrimonio dell'impresa
CONTABILITA'	Possibile, se non sono superati € 400.000,00 di ricavi per attività di prestazioni servizi o € 700.000,00 per altre attività, essere considerate imprese minori e soggette a contabilità semplificata
ASPETTO FISCALE	IRAP IRPEF pagata dal titolare sommando il reddito di impresa agli altri redditi. L'aliquota è progressiva in base al reddito totale.

Impresa familiare

COSTITUZIONE	Si richiede un atto notarile L'atto può essere a tempo indeterminato e vale fino a modifica. Deve essere stipulato prima del periodo di imposta. In caso di nuova impresa deve essere stipulato entro 20 giorni.
COMPONENTI	L'imprenditore e i familiari :parenti fino al 3 grado e affini fino al 2 grado . Possono partecipare anche minorenni se in grado di stipulare un rapporto di lavoro. E' necessario che i familiari prestino una collaborazione continuativa e prevalente .Non devono sussistere altri rapporto con l'imprenditore (dipendente, lavoro autonomo o di società)
ATTIVITA'	Impresa – non è ammessa per attività professionali
RESPONSABILITA'	Nei confronti dei terzi è considerata come una impresa individuale. L'imprenditore risponde con il proprio patrimonio per le obbligazioni assunte e può fallire.
PATRIMONIO	Non vi è separazione tra patrimonio personale dell'imprenditore e patrimonio dell'impresa
CESSIONE	I collaboratori hanno diritto di prelazione in caso di cessione.
CONTABILITA'	Possibile, se non sono superati € 400.000,00 di ricavi per attività di prestazioni servizi o € 700.000,00 per altre attività, essere considerate imprese minori e soggette a contabilità semplificata
ASPETTO FISCALE	IRAP - Pagata dalla impresa. IRPEF - Il reddito di impresa può essere ripartito tra l'imprenditore e i collaboratori – in proporzione al lavoro prestato. Al titolare deve essere assegnato almeno il 51% del reddito Irpef pagata dal titolare e dai collaboratori sommando il reddito di impresa agli altri redditi. L'aliquota è progressiva in base al reddito totale.
PERDITE	Attribuite interamente all'imprenditore che può portarla in diminuzione del suo reddito complessivo.



Schede di Approfondimento: le Società di Persone

Società in nome collettivo

COSTITUZIONE	Si richiede un atto notarile . Deve essere prevista una durata. E' possibile un rinnovo tacito e illimitato
PERSONALITA' GIURIDICA	No – solo autonomia patrimoniale
COMPONENTI	Almeno due soci.
RAGIONE SOCIALE	Deve riportare il nome di uno o più soci con l'indicazione di società in nome collettivo.
RESPONSABILITA'	Per ogni socio : Illimitata ,solidale ,sussidiaria. Il fallimento della società produce il fallimento dei soci.
CAPITALE	Non è previsto un capitale minimo: Gli apporti possono essere: In contanti In natura – Occorre indicare il valore e il criterio di valutazione Apporto d'opera – occorre precisare la prestazione e i compensi
AMMINISTRAZIONE	Se non previsto diversamente l'amministrazione spetta a tutti i soci disgiuntamente. I compensi all'amministratore devono essere previsti dall'atto costitutivo o con atti
CESSIONE QUOTA	Occorre il consenso degli altri soci ,comporta una modifica dell'atto costitutivo Responsabilità del nuovo socio per le obbligazioni sociali precedenti. Responsabilità del vecchio socio per le obbligazioni contratte quando era ancora socio.
CREDITORE DEL SOCIO	Non può chiedere la liquidazione della quota societaria
CONTABILITA'	Se non sono superati € 400.000,00 di ricavi per attività di prestazioni servizi o € 700.000,00 per altre attività, è considerata impresa minore e soggetta a contabilità semplificata
ASPETTO FISCALE	IRAP- pagata dalla società Il reddito di impresa viene ripartito tra i soci come da atto costitutivo. Anche se non distribuito. I soci pagheranno l'IRPEF L'aliquota è progressiva in base al reddito totale. Le ritenute di acconto subite dalla società vengono assegnate ai soci e recuperate in fase di dichiarazione dei propri redditi Le eventuali perdite sono anche imputate ai soci.
PERDITE	Per imprese in Contabilità ordinaria , sono attribuite ai soci che possono utilizzarle solo per diminuire gli utili da partecipazione in società in cinque anni. Per le imprese minori le perdite sono portate in detrazione degli altri redditi, nell'anno di conseguimento.

Società in accomandita semplice

COSTITUZIONE	Si richiede un atto notarile . Deve essere prevista una durata. E' possibile un rinnovo tacito e illimitato
PERSONALITA' GIURIDICA	No – solo autonomia patrimoniale
COMPONENTI	Almeno due soci. Esistono due tipologie di soci: Accomandanti e Accomandatari.
RAGIONE SOCIALE	Deve riportare il nome di uno o più soci Accomandatari con l'indicazione del rapporto sociale
RESPONSABILITA'	Per i soci accomandatari : Illimitata , solidale e sussidiaria. Il fallimento della società produce il loro fallimento Per i soci accomandanti : limitata al capitale conferito
CAPITALE	Non è previsto un capitale minimo: Gli apporti possono essere: In contanti In natura – Occorre indicare il valore e il criterio di valutazione Apporto d'opera – occorre precisare la prestazione e i compensi
AMMINISTRAZIONE	l'amministrazione spetta ai soci accomandatari. Se i soci accomandanti svolgono atti di amministrazione diventato responsabili illimitatamente e solidalmente
CESSIONE QUOTA	Occorre il consenso degli altri soci , modifica atto costitutivo Responsabilità del nuovo socio per le obbligazioni sociali precedenti. Responsabilità del socio uscente per le obbligazioni contratte quando era socio. Per la cessione della quota del socio accomandante occorre il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale.
CREDITORE DEL SOCIO	Non può chiedere la liquidazione della quota societaria
CONTABILITA'	Possibile, se non sono superati € 400.000,00 di ricavi per attività di prestazioni servizi o € 700.000,00 per altre attività, essere considerate imprese minori e soggette a contabilità semplificata
ASPETTO FISCALE	IRAP- pagata dalla società Il reddito di impresa viene ripartito tra i soci come da atto costitutivo. Anche se non distribuito. I soci pagheranno l'IRPEF L'aliquota è progressiva in base al reddito totale. Le ritenute di acconto subite dalla società vengono assegnate ai soci e recuperate in fase di dichiarazione dei propri redditi
PERDITE	Per imprese in contabilità ordinaria , sono attribuite ai soci che possono utilizzarle solo per diminuire gli utili da partecipazione in società in cinque anni. Per le imprese minori le perdite sono portate in detrazione degli altri redditi, nell'anno di conseguimento.



Società a responsabilità limitata

COSTITUZIONE	Si richiede un atto notarile . Da registrare all'ufficio del registro delle imprese
PERSONALITA' GIURIDICA	Si. Con l'iscrizione nel Registro delle Imprese
COMPONENTI	Almeno due soci. E' PREVISTA LA SRL A SOCIO UNICO
DENOMINAZIONE SOCIALE	Deve riportare l'indicazione di società a responsabilità limitata-
RESPONSABILITA' CAPITALE	Limitata al capitale conferito Capitale minimo 10.000 euro Gli apporti possono essere: In contanti e in natura: beni mobili o immobili, crediti, prestazioni di lavoro o di servizi. Per gli apporti in natura è necessaria una perizia di stima da parte di un iscritto all'albo dei revisori scelto dal socio. Non è necessario il versamento in banca del 25% degli apporti in contanti; le somme dovranno essere versate direttamente nelle mani dei neo nominati amministratori. Si veda anche la SRLS e la SRL con capitale sociale inferiore a € 10.000
AMMINISTRAZIONE	Salva diversa disposizione dell'atto costitutivo l'amministrazione deve essere affidata a uno o più soci. Può essere affidata anche a non soci se previsto nell'atto costitutivo. Se l'amministrazione è affidata a più persone si forma il consiglio di amministrazione.
COLLEGIO SINDACALE	Obbligatorio se il capitale supera 50.000 euro o se per due esercizi consecutivi vengono superati due dei seguenti limiti: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Totale attivo Stato Patrimoniale 4.400.000,00 euro ▪ Ricavi 8.800.000,00 euro ▪ Dipendenti 50
CESSIONE QUOTA	La cessione deve avvenire con atto con firme autenticate. La cessione deve essere trascritta nel libro soci. L'atto di cessione deve essere depositato presso l'ufficio del registro. Non è necessario il consenso degli altri soci.
CONTABILITA'	Ordinaria. Necessario redigere e pubblicare il bilancio Necessaria la tenuta di libri sociali.
ASPETTO FISCALE	IRAP – versata dalla società (3,9%) IRES – versata dalla società (24,00%) Le perdite verranno portate in detrazione degli utili successivi.

S.r.l. a socio unico o unipersonale

La normativa è la stessa della S.r.l. con le seguenti variazioni:

- Il capitale deve essere interamente versato
- Il solo socio non può essere una società di capitali o ente con personalità giuridica
- Non si può essere soci unici di più di una società
- Negli atti e nella corrispondenza deve essere indicato srl a socio unico
- I contratti stipulati tra la società e il socio unico devono essere redatti in forma scritta e conservati presso la società.

S.r.l.s. (Società a Responsabilità Limitata Semplificata)

Nata nel 2012 come società i cui soci non potevano avere più di 35 anni e gli amministratori potevano essere solo soci, è stata rivista con il D.L. 76/2013, decreto che ha abolito, inoltre, la *Società a responsabilità limitata a capitale ridotto*, istituita con l'art. 44 del "Decreto Sviluppo" del 22/6/2012.

Ora la S.R.L.S. si presenta con le seguenti caratteristiche:

- L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al Modello Standard (Si veda in Allegato 1) che non può essere modificato. Non sono dovuti onorari notarili, né diritti di bollo e segreteria per l'iscrizione al Registro Imprese. Unici costi sono: Imposta di Registro (€ 168,00) e il diritto annuale alla CCIAA (circa € 200,00)
- Il capitale sociale deve essere compreso tra € 1 e € 9.999,99 e deve essere sottoscritto e versato interamente alla data di costituzione e versato all'organo amministrativo (sono consentiti solo versamenti in denaro)
- L'amministrazione della società può essere affidata a soci o non soci
- Deve contenere l'indicazione che si tratta di S.r.l. semplificata

LE START UP INNOVATIVE

Il Decreto crescita 2.0 (del 2012) ha previsto la nascita delle "Start up innovative" ossia società di capitali (Spa o srl, anche semplificata) con una serie di requisiti:

- avere una compagine societaria composta, per la maggioranza del capitale sociale, da soci persone fisiche;
- avere, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

Tali società devono soddisfare almeno uno dei seguenti requisiti su tre:

- l'ammontare delle spese di ricerca o sviluppo deve risultare pari almeno al 15% del maggiore tra i costi o i ricavi della produzione;
- almeno un terzo della forza lavoro deve essere rappresentata da personale altamente qualificato;
- la start up deve detenere almeno un brevetto o una licenza relativi a prodotti o servizi innovativi.

Per quanto riguarda le agevolazioni, per le somme investite nel capitale sociale, è prevista:

- una detrazione IRPEF del 40% (per un ammontare massimo di investimento pari ad e 1.000.000,00) (le quote vanno tenute almeno 3 anni)
- una deduzione IRES del 40% (per un ammontare massimo di investimento pari ad e 1.800.000,00)
- una deduzione IRES del 50% nei casi di acquisizione dell'intero capitale sociale da parte di società, a condizione che l'intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per almeno 3 anni.

E' previsto inoltre un credito di imposta pari al 35%, con un limite massimo annuo di € 200.000,00, del costo aziendale del personale altamente qualificato assunto a tempo indeterminato.

Sono escluse dalle procedure di fallimento e concordato preventivo. Sono inoltre destinatarie di una serie di servizi pubblici relativi alla promozione all'estero e all'internazionalizzazione.

Abolite imposte di bollo e diritti di segreteria sull'atto costitutivo

Dal 20 luglio 2016 è possibile costituire una Start up innovativa on line, senza ricorrere al Notaio, risparmiando il relativo compenso, solo tramite firma digitale ed utilizzando un modello standard. Ecco di seguito i passi da compiere.

S.r.l. ordinaria con capitale sociale inferiore a € 10.000

(aggiornata con le disposizioni del D.L. n. 76/2013 convertito nella L. 9/8/2013 nr. 99)

La norma consente di costituire società a responsabilità limitata ordinarie (con statuto fatto su misura) anche con capitale sociale inferiore a € 10.000,00 e non inferiore ad € 1, tuttavia con i seguenti vincoli:

- non sono ammessi i conferimenti diversi dal denaro (sono pertanto vietati i conferimenti in natura);
- i conferimenti in denaro devono essere interamente versati nelle mani degli amministratori;
- una somma pari ad un quinto degli utili netti risultanti dal bilancio di ogni esercizio deve essere destinato alla riserva legale, e ciò fino a quando il Patrimonio Netto (capitale sociale + riserve) della società non abbia raggiunto l'importo di € 10.000,00; tale riserva può essere destinata solo a capitale sociale o a copertura di perdite e deve essere reintegrata in tutti i casi in cui risulta diminuita per qualsivoglia ragione.

Società per azioni

COSTITUZIONE	Si richiede un atto notarile . Da registrare all' ufficio del registro delle imprese
PERSONALITA' GIURIDICA	Si. Si acquista con l'iscrizione nel Registro delle Imprese
COMPONENTI	Uno o più soci.
DENOMINAZIONE SOCIALE	Deve riportare l'indicazione di società per azioni
RESPONSABILITA'	Limitata al capitale conferito
CAPITALE	Capitale minimo 50.000 euro: Gli apporti possono essere: In contanti In natura con relazione giurata di esperto designato dal tribunale contenente il valore e il criterio di valutazione. Versamento prima della costituzione del 25% degli apporti in contanti
AMMINISTRAZIONE	Salva diversa disposizione dell'atto costitutivo l'amministrazione deve essere affidata a uno o più soci. Può essere affidata anche a non soci. Se l'amministrazione è affidata a più persone forma il Consiglio di amministrazione consiglio di amministrazione.
COLLEGIO SINDACALE	▪ Obbligatorio
CESSIONE QUOTA	Il capitale è diviso in Azioni .L'azione è un titolo nominativo, il trasferimento avviene con il trasferimento del titolo, l'annotazione sul titolo stesso e la trascrizione sul libro soci. La trascrizione sul titolo richiede un passaggio davanti ad un notaio. Non è necessario il consenso degli altri soci.
CONTABILITA'	Ordinaria. Necessario redigere e pubblicare il bilancio Necessaria la tenuta di libri sociali.
ASPETTO FISCALE	IRAP – versata dalla società IRES – versata dalla società. Le perdite verranno portate in detrazione degli utili successivi.

Schede di Approfondimento: Società Cooperative - gli ETS

Società cooperativa

COSTITUZIONE	Si richiede un atto pubblico Da registrare entro 20 giorni al Registro Imprese presso la CCIAA Le cooperative sono suddivise in due categorie: <ul style="list-style-type: none">➢ A MUTUALITA' PREVALENTE (registrate in apposito albo presso il Ministero delle Attività Produttive)➢ A MUTUALITA' NON PREVALENTE
PERSONALITA' GIURIDICA	Si
COMPONENTI	Almeno 3 e può costituirsi come SRL Se i soci sono più di 20 e l'Attivo Patrimoniale supera € 1.000.000 si deve costituire come SPA Le società cooperative con soci da 3 a 9 si costituiscono come SRL
DENOMINAZIONE SOCIALE	Deve riportare l'indicazione di società cooperativa
SEDE	Dove ha luogo l'amministrazione
RESPONSABILITA'	Responsabilità limitata: per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio
CAPITALE	Capitale variabile e può essere suddiviso in quote o azioni del valore minimo di € 25,00 e un valore massimo di € 500,00. Sono previsti dei massimali complessivi Gli apporti possono essere: In contanti In natura con relazione giurata di esperto designato dal tribunale contenente il valore e il criterio di valutazione. Versamento prima della costituzione del 25% degli apporti in contanti. Ciascun socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero di azioni possedute
AMMINISTRAZIONE	Il sistema di amministrazione adottato viene indicato nell'atto costitutivo. Nel sistema tradizionale, se non è diversamente stabilito dallo statuto, l'amministrazione spetta ad un amministratore unico o a più amministratori
COLLEGIO SINDACALE	Obbligatorio solo in alcuni casi
CESSIONE QUOTA	La cessione deve essere autorizzata dagli amministratori.
CONTABILITA'	Ordinaria. Necessario redigere e pubblicare il bilancio Necessaria la tenuta di libri sociali.
AGEVOLAZIONI FISCALI	Spettano solo alle cooperative a mutualità prevalente. La principale agevolazione riguarda l'IRES
FONDI MUTUALISTICI	Destinazione di una quota degli utili annuali pari al 3% (oltre al 30% di riserva obbligatoria) a devoluzione di patrimonio residuo delle cooperative in liquidazione.

LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE – D.LGS 117/2017 E SUCC.

➢ Gli ENTI DEL TERZO SETTORE:

- **Organizzazioni di volontariato – nr. Minimo 7 soci**
- **Associazioni di promozione sociale – nr. Minimo 7 soci**
- **Enti filantropici**
- **Imprese sociali, incluse le Cooperative Sociali**
- **Reti associative**
- **Società di Mutuo soccorso**
- **Associazioni**
- **Fondazioni**

➢ ADEMPIMENTI

▪ Devono perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'azione volontaria, l'erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, la mutualità, la produzione e scambio di beni o servizi

- Hanno l'obbligo di pubblicare i loro bilanci (a seconda dell'entità delle entrate)

▪ Hanno il divieto di distribuire gli utili, avanzi di gestione, fondi a fondatori, associati, lavoratori, amministratori, anche in caso di scioglimento, ad esclusione delle imprese sociali che hanno invece limiti molto stringenti di divisione degli utili

- E' vietata la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% rispetto a quelli previsti dal CCNL (salvo particolari esigenze)

- Gli ETS non commerciali con entrate inferiori a € 220.000 possono tenere un rendiconto di cassa delle entrate e spese complessive, se superiori devono redigere il bilancio di esercizio

- Sono previste agevolazioni e semplificazioni fiscali, ma in linea con le leggi europee

- Pagano IRES al 24% (L. 145/2018)

➢ ATTIVITÀ COMMERCIALE E NON:

- Si considerano "non commerciali" quelle gratuite e le attività svolte dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi

- Si considerano "commerciali" i corrispettivi (che superano i costi effettivi) richiesti agli associati, ad eccezione delle APS (Ass. Prom. Soc.)



IL REGIME FISCALE AGEVOLATO PER LE “DITTE INDIVIDUALI”, I “LAVORATORI AUTONOMI” E I “PROFESSIONISTI”

REGIME FORFETARIO AGEVOLATO (L.208/2015)

NUOVO REGIME FORFETARIO/FLAT TAX (L. 145/2018 commi da 9 a 11 dell'art. 1 – Legge di Bilancio 2019)

Dal **regime dei minimi** al **regime forfetario**: la Legge di Stabilità 2016 ha reso ufficiale questo passaggio

Dal 1° gennaio 2016 l'unica partita IVA a regime agevolato è quella con il regime **forfetario**; il regime dei minimi potrà essere mantenuto fino alla naturale scadenza (quinquennio ovvero compimento del 35° anno di età del contribuente).

Partita IVA, regime forfetario, flat tax: requisiti e condizioni di accesso

Condizioni e Requisiti previsti per l'accesso alla partita IVA con il nuovo regime forfetario 2019 e la applicazione delle nuove soglie 2023:

- tutte le persone fisiche o ditte individuali, non solo chi avvia una nuova attività ma anche chi opera da tempo;
- fatturato conseguito nel 2022 inferiore ad € 85.000.
- spese non superiori ad € 20.000 lordi per lavoro accessorio, per lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori;

Sono **esclusi**, invece, dal Regime forfetario i contribuenti che si trovano nelle seguenti condizioni:

- regimi speciali IVA o regime forfetari per la determinazione del reddito;
- contribuenti non residenti, con l'eccezione di quelli che sono residenti in uno Stato membro dell'UE, salvo che si produca almeno il 75% del reddito in Italia e si assicurino un elevato scambio di informazioni;
- contribuenti che come attività abituale effettuano cessioni di fabbricati, terreni edificabili, mezzi di trasporto nuovi;
- le persone fisiche, che sono **Soci** in Società di persone, Associazioni o Imprese familiari, o che controllano direttamente o indirettamente SRL o Associazioni in partecipazioni che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni.
- **Ex dipendenti**. Le persone fisiche la cui attività sia esercitata “prevalentemente” nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei 2 precedenti periodo d'imposta, o nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro

Schede di Approfondimento: il Regime Forfettario (II)

Partita IVA, regime forfettario: fatturato/ricavi annuali e coefficienti di reddito

Il regime forfettario prevede un regime di tassazione con imposta sostitutiva da applicare al prodotto tra il fatturato realizzato e il coefficiente di redditività (che varia in funzione del codice attività con cui la partita IVA è stata aperta).

Il limite massimo di ricavi/fatturato è stabilito, **dal 2022 in € 85.000 per tutte le attività**, mentre il coefficiente di redditività dipende dal tipo di attività svolta, a sua volta inquadrato in uno specifico **codice ATECO**.

Ecco l'elenco dei **coefficienti di redditività** divisi a seconda del settore economico di riferimento (tra parentesi le radici del codice ATECO):

- **Industrie alimentari e delle bevande** (10 - 11) coefficiente redditività è il **40%** limite ricavi/fatturato **85.000** euro (sino al 2018 € 45.000);
- **Commercio all'ingrosso e al dettaglio** [45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9] limite ricavi/fatturato è **85.000** con coefficiente di redditività al **40%** (sino al 2018 € 45.000);
- **Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande** (47.81): limite fatturato/ricavi **85.000** e coefficiente di redditività al **40%** (sino al 2018 € 40.000);
- **Commercio ambulante di altri prodotti** (47.82 - 47.8): limite fatturato/ricavi **85.000** e coefficiente di redditività al **54%** (sino al 2018 € 30.000);
- **Costruzioni e attività immobiliari** (41 - 42 - 43) - (68): limite fatturato/ricavi **85.000** e coefficiente di redditività all' **86%** (sino al 2018 € 25.000);
- **Intermediari del commercio** (46.1): limite fatturato/ricavi **85.000** e coefficiente di redditività al **62%**; (sino al 2018 € 25.000)
- **Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione** (55 - 56): limite fatturato/ricavi **85.000** e coefficiente di redditività al **40%** (sino al 2018 € 50.000);
- **Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi** (64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88): limite fatturato/ricavi **85.000** euro e coefficiente di redditività al **78%** (sino al 2018 € 30.000);
- **Altre attività economiche** (da 01 a 03 a 05 a 09), (da 12 a 33, da 35 a 39), (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99) limite fatturato/ricavi **85.000** euro e coefficiente di redditività al **67%** (sino al 2018 € 30.000).



Schede di Approfondimento: il Regime Forfetario (III)

CARATTERISTICHE

- **Le fatture emesse ai clienti non sono soggette ad IVA** (l'IVA non viene espressa in fattura) e in calce alla fattura dovrà essere riportata la seguente dicitura:

"Operazione (o Prestazione) svolta in Regime Fiscale di Vantaggio, art. 1, commi 54-89 L. 190/2014, così come modificato dalla L. 208/2015 e dalla Legge 145/2018"

- Se l'importo della Fattura supera € 77,47 deve essere applicata la marca da bollo di €2
- Sono esonerati dalla fatturazione elettronica nel 2023 i forfettari che nel 2021 hanno registrato un guadagno inferiore a 25.000 euro, tutti i forfettari che hanno aperto Partita IVA nel 2022 e quelli che lo faranno nel 2023. A partire dal 1° gennaio 2024, l'obbligo verrà esteso a tutti i regimi finora esonerati.
- Non si detrae l'IVA sugli acquisti
- I costi sostenuti per l'attività, non sono deducibili. Anche se i costi non sono deducibili, la relativa documentazione (fatture di acquisto, cedolini dei dipendenti, contratti di affitto, utenze, ecc.) va conservata ai fini fiscali, essendo indispensabile per la Dichiarazione dei Redditi.
- Non si è soggetti a Indicatori Sintetici di Attendibilità (ISA), Studi di Settore
- Non si paga IRAP
- Non si devono effettuare la liquidazione IVA e il versamento dell'imposta e si è esonerati dalla dichiarazione IVA annuale
- Inoltre, **SOLO PER LAVORATORI AUTONOMI O PROFESSIONISTI**

"Si richiede la **non applicazione della Ritenuta d'Acconto** ai sensi e per gli effetti del Prov. Agenzia delle Entrate del 22/11/2011 n° 185820"

Partite IVA, regime forfetario/Flat tax: tassazione, aliquota al 5% per 5 anni e al 15% dal 6° anno

- aliquota dell'**imposta sostitutiva** al **5%** per i primi 5 anni se **START UP** a condizione che:
 - 1) il contribuente non abbia esercitato nei 5 anni precedenti l'inizio dell'attività, altre attività di impresa, arte o professione;
 - 2) l'attività non sia la mera prosecuzione di una attività precedentemente svolta, a meno che non rientri nella pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di professione (es. commercialisti, avvocati, ecc.)
 - 3) nel caso in cui l'attività venga proseguita da un altro soggetto svolta in precedenza, l'ammontare dei ricavi e compensi realizzati nell'anno precedente non sia oltre i limiti fissati per l'accesso al regime forfetario start up
- dal **sesto anno** l'aliquota dell'imposta sostitutiva sale al **15%**.



Schede di Approfondimento: il Regime Forfetario (IV)

L'imposta sostitutiva è l'unica forma di imposizione fiscale sul reddito dei contribuenti nel regime forfetario e sostituisce l'IRPEF (ordinaria e addizionali) e l'IRAP; l'IVA non è dovuta.

Per attività non in fase di Start up (quindi già avviate precedentemente), ma con i requisiti richiesti, **si applica l'aliquota del 15%**

Partita IVA 2019, regime forfetario e regime previdenziale

Dal punto di vista previdenziale il regime forfetario prevede che i contributi INPS siano calcolati sul reddito determinato a forfait in base ai criteri fiscali.

Per le ditte individuali è stata prevista la **riduzione del 35% dei contributi minimi** dovuti dagli iscritti alla **gestione INPS artigiani (contributo minimo € 3.818,16 - aliquota 24,00%)** e **commercianti (contributo minimo € 3.832,56 - aliquota 24,09%), per i primi 5 anni di attività.**

Di conseguenza, i contribuenti che apriranno una partita IVA per lo svolgimento di un'attività di impresa dovranno versare un minimale ridotto del 35% (quindi non si applicherà più il minimale INPS previsto in precedenza per artigiani e commercianti in regime ordinario) più la quota proporzionale calcolata sul reddito determinato a forfait. Ovviamente ciò comporta un vantaggio immediato in termini finanziari ma, contemporaneamente, una penalizzazione in termini di accumulo del montante contributivo.

Per i lavoratori autonomi non iscritti ad alcun albo professionale e titolari di partita IVA iscritti alla Gestione Separata INPS l'aliquota contributiva viene confermata al **25%** per il 2019.

Il blocco riguarda esclusivamente i lavoratori autonomi titolari di partita IVA ed iscritti esclusivamente alla Gestione Separata INPS, professionisti senza cassa. Dal 1° gennaio 2016 è **umentata al 24%**, invece, l'aliquota contributiva dovuta dai titolari di partita IVA titolari di pensione o già assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria.

Per gli over 65 resta la riduzione del 50%

Riepilogando:

Con la Legge di Bilancio 2019 l'unico regime agevolato è il Regime forfetario/Flat tax, che è stato aggiornato nelle soglie di applicazione a partire dal 2023.

Chi apre una **Start up** sarà soggetto ad un regime di tassazione pari al 5% per i primi 5 anni di attività, oltre i quali tale aliquota sale al 15%. Il tetto di ricavi/fatturato è pari o inferiore ad € 85.000, mentre per la base per la tassazione dipende dai coefficienti di redditività dei vari Settori di Attività.

L'alternativa per i titolari di partita IVA sarà dunque tra:

- **regime ordinario**, quindi tassazione sui redditi, Irap, IVA e studi di settore;
- **regime agevolato/flat tax** quindi imposta sostitutiva da applicare al prodotto tra il coefficiente di redditività ed il fatturato prodotto, esenzione dalla tassazione Irpef, IRAP, IVA più le semplificazioni contabili e formali.

ESEMPIO DI TASSAZIONE (Per i primi 5 anni di attività)

Titolare di un negozio di abbigliamento con ricavi annui pari ad € 35.000. Applicando il coefficiente del 40% il Reddito imponibile è uguale ad € 14.000 Su questa cifra si deduce la quota INPS e quindi si applica il 5%, indipendentemente dai costi di gestione sostenuti.

CASISTICHE

Nel caso di esercizio contemporaneo di più attività contraddistinte da differenti codici ATECO, per il calcolo del limite dei ricavi va tenuto conto del limite più elevato dei ricavi/compensi relativi alle diverse attività esercitate.



IRES

Imposta sui redditi delle società

IRAP

Imposta regionale Attività Produttive

IRPEF

Imposta sui redditi delle persone fisiche

INPS

Contributi INPS

IVA



Imposta sul Valore Aggiunto

GESTIONE IVA (Es. società commerciale che acquista e rivende)

Acquisto

Imp. 50.000
Iva 22% 11.000
Totale 61.000

30 gg.



Vendita

Imp. 150.000
Iva 22% 33.000
Totale 183.000

60 gg.




Liquidazione IVA

Iva Deb. 33.000
Iva Cred. 11.000
Liq. IVA 22.000

16 gg.


GESTIONE IVA

(Es. società commerciale che acquista e rivende)



GESTIONE IVA

(fabbisogno finanziario)



Esempio raffronto Regime Agevolato vs. Regime Ordinario

CALCOLO E SIMULAZIONE IMPOSTE E ADDIZIONALI A PARTIRE DAL FATTURATO			
CALCOLO IMPONIBILE SU BASE FATTURATO			
FATTURATO IPOTESI	€	76.000,00	
COSTI DEDUCIBILI	€	21.000,00	27,63%
IMPONIBILE IPOTESI	€	55.000,00	
	Previdenza	13.200,00 €	24%
	Imponibile	€ 41.800,00	
CALCOLO IRPEF 2022			
Scaglioni reddito annuo	Aliquota	Imposta lorda	
Oltre euro	Fino a euro		IRPEF 2018
	15.000,00	23,00% 23% dell'intero reddito	€ 3.450,00
15.000,00	28.000,00	25,00% 3.450,00 + (25% della parte del reddito eccedente 15.000,00)	€ 3.250,00
28.000,00	50.000,00	35,00% 6.700,00 + (35% della parte del reddito eccedente 28.000,00)	€ 4.830,00
50.000,00		43,00% 14.400,00 + (43% della parte del reddito eccedente 55.000,00)	€ -
		TOTALE	€ 11.530,00
		ALIQUOTA MEDIA	27,58%
Previdenza	€	13.200,00	24% aliquota prev
IRPEF	€	11.530,00	
Netto	€	30.270,00	
Costi Annuali	€	-	Nota: costi di Acquisto già decurtati nella parte in alto.
Netto Mese	€	2.522,50	



Esempio raffronto Regime Agevolato vs. Regime Ordinario

IPOTESI CALCOLO IRPEF CON REGIME AGEVOLATO PROFESSIONISTI			
Fatturato	€	76.000,00	
Coeff. Redd.tà	€	59.280,00	78,00%
Quota Previdenziale	€	14.227,20	24,00%
Imponibile	€	45.052,80	
Aliquota Sost.va		5,00%	
Previdenza	€	14.227,20	
Imposta Sost IRPEF	€	2.252,64	
Netto	€	59.520,16	
Costi Annuali	€	21.000,00	
Netto Mese	€	3.210,01	

Nota: da considerare la Indeducibilità dell'IVA sugli Acquisti.





UNIONCAMERE



SERVIZIO NUOVE IMPRESE
La piattaforma delle Camere di Commercio

La scelta della forma giuridica e gli aspetti fiscali

26 settembre 2023
10:30-13:00

A cura di: *t2i trasferimento tecnologico e innovazione – Maurizio Feraco*

Con la partecipazione di: *Promofirenze – Anna Maria Vitale*



Fondo di Perequazione
2021-2022

WEBINAR



TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
INNOVAZIONE
SISTEMA CAMERALE VENETO